

SET INFORMATIVO

AGGIORNATO AI SENSI DEL D.M. n. 54/2020 IN MATERIA DI
“CONTRATTO BASE” RC AUTO

ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (AECS)

Documento Informativo Precontrattuale
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
Condizioni di Assicurazione e Glossario
Informativa Privacy

ARAG (solo se presente)

Documento Informativo Precontrattuale
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
Condizioni di Assicurazione e Glossario
Informativa Privacy

ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. (AIS)

Allegato 3 (MUP)
Informativa Privacy

NOTA ESPLICATIVA (“CONTRATTO BASE”)

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 54/2020, contenente il Regolamento recante la definizione di “Contratto Base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori, di cui all’art. 22 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si specifica che le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge in materia di “Contratto Base” sono evidenziate nel corpo del Set Informativo in colore giallo.

Polizza R.C. AUTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Le coperture di Responsabilità Civile, Furto e Incendio, Infortuni del Conducente, Assistenza stradale e No Assicurati sono prestate dalla compagnia Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"). La garanzia Tutela Legale è prestata da Arag SE.

Prodotto: Assicurazione Moto – **Contratto Base**

Data realizzazione: 01/01/2026 - Ultimo aggiornamento disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la RCA dei Motocicli e dei Ciclomotori, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche**
- ✓ **Danni causati dalla circolazione in aree private**
- ✓ **Responsabilità Civile dei trasportati** e dei danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **Danni causati a cose e persone** in seguito alla circolazione del veicolo
- ✓ **Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione di salita e discesa di persone disabili**
- ✓ **Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico** da terra al veicolo e viceversa
- ✓ **Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi**, purché effettuato a norma
- ✓ **Danni causati a terzi in seguito a incendio, scoppio o esplosione del veicolo**

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000,00 € per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle persone lese (o 1.300.000 € per persona lesa); 1.300.000,00 € per danni alle cose indipendentemente dal numero delle persone lese.

Furto e Incendio (opzionale)
No Assicurati (opzionale)
Infortuni del Conducente (opzionale)
Assistenza stradale (opzionale)
Tutela legale (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti:

- ✗ **Dal conducente del veicolo**
- ✗ **Dal veicolo assicurato**

In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:

- ✗ **Al proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario **nel caso di veicolo concesso in leasing**
- ✗ **Al coniuge** o il convivente more uxorio
- ✗ **All'ascendente e i discendenti, i parenti o affini entro il terzo grado**, se conviventi a carico, del conducente
- ✗ **A terzi se l'assicurato è una società**, i soci sono a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi sono in rapporti di parentela



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! **Circolazione avvenuta contro la volontà** del Proprietario dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
- ! **Conducente non abilitato alla guida**
- ! **Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma**
- ! **Veicolo guidato da persona che abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope**
- ! **Veicolo utilizzato come scuola guida**, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
- ! **Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**
- ! **Veicolo con targa prova**
- ! **Veicolo dato a noleggio con conducente**
- ! **Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**
- ! **Revisione scaduta**
- ! **Danni causati da figli minori**
- ! **Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza**

CONTRATTO BASE

Con riferimento al Contratto Base, l'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- ! **Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi**
- ! **In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta nella legge vigente**
- ! **Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione**
- ! **Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.**



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell'Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un'aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati
- In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne hai avuto conoscenza



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due rate semestrali o in quattro rate trimestrali. In tal caso il premio prevede una maggiorazione rispettivamente del 3,3% e del 5,3% per ciascuna rata.
- Le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite

A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite bonifico bancario, carta di credito prepagata o tradizionale. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

CONTRATTO BASE

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia prevede il pagamento del premio esclusivamente in unica soluzione annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura R.C.A. dura un anno e opera dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza. In caso i documenti risultino corretti ma l'invio sia stato fatto successivamente alla data effetto, quest'ultima sarà modificata con la data di ricezione dell'ultimo documento necessario all'emissione. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza
- Puoi chiedere la sospensione della polizza per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi, indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. La sospensione è offerta gratuitamente. Per tutta la durata del periodo di sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e pertanto è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

- Puoi avvalerti del diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di emissione della tua polizza. Avrai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo SSN
- La polizza può essere annullata se il veicolo è stato demolito, esportato, preso in carico dal concessionario, venduto o in caso di furto o incendio totali. In questo caso avrai diritto al rimborso del premio pagato non goduto relativo alla sola RCA al netto dell'imposta, del contributo SSN e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi

In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: RCA - **Contratto Base**

Data realizzazione: 01/01/2026 - Ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di Admiral Intermediary Services S.A. (AIS), società di intermediazione assicurativa appartenente ad Admiral Group plc ConTe.it: società di intermediazione assicurativa appartenente ad Admiral Group plc. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con n° AJ-0213; sede legale: Siviglia (Spagna), Calle Albert Einstein, 10 – 41092; sede secondaria: Roma (Italia), Via della Bufalotta, 374 – 00139 – C.C.I.A.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA n° 14879501006. AIS è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento – iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi UE dell'IVASS: n° UE00010496. AIS distribuisce in Italia il prodotto "Assicurazione Auto" di Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. (AECS), che fa parte di Admiral Group plc., opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.01531. AECS ha sede legale a Madrid (Spagna), Calle Rodríguez Marín, 61, 1ª planta, 28016 ed è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione della DGSFP con n° C0805.

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto di ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA de SEGUROS S.A. ("AECS") ammonta a € 157,7 milioni; Risultato economico del periodo: € 23,394 milioni. Solvency Ratio: 136%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "AECS Solvency and Financial Condition Report - 31st December 2024", consultabile su <https://www.admiraleurope.com/it/Documenti/>

ConTe.it: Tel. 06 4523 4523; sito internet: www.conte.it; email: informazioni@conte.it; pec: admiralintermediaryservices@legalmail.it

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di: 6.450.000,00 € per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle persone lese (o 1.300.000 € per persona lesa); 1.300.000,00 € per danni alle cose indipendentemente dal numero delle persone lese. Puoi concordare con la Compagnia massimali per danni a persone più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto.

CONTRATTO BASE Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia non prevede la possibilità di concordare l'aumento dei massimali minimi di legge.

Puoi personalizzare la polizza in base al conducente:

- Tutti i conducenti senza limiti di età: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo
- Tutti i conducenti con età maggiore di... : la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con età uguale o maggiore di quella indicata in polizza (da 19 a 30 anni)
- Solo il conducente principale: la guida del veicolo è consentita ad un conducente esclusivo
- Lista di persone: la guida del veicolo è consentita ad una lista di guidatori fino ad un massimo di 5, tutti dichiarati in polizza

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta, in caso di sinistro, un'azione di rivalsa da parte della Compagnia.

CONTRATTO BASE Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia prevede esclusivamente la "Guida Libera", formula che consente la piena operatività della copertura assicurativa a prescindere da chi sia il soggetto alla guida al momento del sinistro, purché in possesso di regolare patente di guida.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia non prevede opzioni aggiuntive che comportano un premio aggiuntivo.

- **Bonus Protetto:** In caso avvenisse un sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la tua classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto.
- **Bonus Garantito:** In caso avvenissero due sinistri con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la tua classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto.
- **Rinuncia alla rivalsa:** In caso di sinistro, qualora alla guida del veicolo ci fosse un conducente in stato di ebbrezza, la Compagnia si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno, ad eccezione dell'ipotesi di omicidio stradale, prevista dall'art. 589-bis del Codice Penale.

GARANZIE ACCESSORIE (non obbligatorie)

ASSISTENZA STRADALE: La Compagnia garantisce tramite la Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A, singole prestazioni fino ad un massimo di n°2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo, secondo 2 diverse formule:

Normal

- Soccorso stradale e traino a seguito di incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o guasto, smarrimento/furto chiavi e montaggio catene da neve
- Interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia
- Ricerca ed invio pezzi di ricambio, anche all'estero
- Supporto 24h Compilazione Modello CAI

Plus

Garantisce le stesse coperture della formula Normal e in più copre per:

- Soccorso stradale e traino a seguito di incendio o furto di parti del veicolo
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
- Spese di albergo
- Auto in sostituzione in Italia
- Autista a disposizione

INFORTUNI DEL CONDUCENTE: La garanzia ha tre diversi massimali selezionabili, uno scoperto del 3% e copre il conducente alla guida del veicolo assicurato per:

- Morte e invalidità permanente (in caso di invalidità permanente parziale l'indennizzo viene calcolato in base alla tabella ANIA "Percentuali di invalidità permanente")
- Infortuni subiti come conseguenza di malore o stato di incoscienza

In caso di infortunio indennizzabile, la garanzia copre le spese mediche per:

- Onorari dei medici
- Accertamenti diagnostici
- Trattamenti fisioterapici e riabilitativi e spese farmaci

TUTELA LEGALE: La garanzia, prestata da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, copre nei limiti di un massimale di € 15.000,00 per sinistro senza limite annuo, gli oneri che devi sostenere per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

FURTO E INCENDIO: La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato derivanti da:

- Incendio dove per incendio s'intende lo sviluppo di fiamma che origina dal veicolo assicurato, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto (consumato o tentato del veicolo o di parti strutturali dello stesso) e rapina
- Circolazione conseguenti al furto o alla rapina

La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale e sono selezionabili due scoperti e due minimi differenti.

NO ASSICURATI: La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi al veicolo a seguito di un sinistro:

- Avvenuto in Italia
- In caso la controparte non risulti avere una copertura RCA in corso di validità
- In caso la responsabilità dei danni sia attribuibile al conducente del veicolo non assicurato.
- I laterali fissi o scendenti



Che cosa NON è assicurato?

Soggetti esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni,
Esclusioni
e Rivalse

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

CONTRATTO BASE Il prodotto RC Auto – Contratto Base è rivolto alla persona fisica in possesso di un autoveicolo per uso privato nel territorio italiano, che vuole coprire i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione, scegliendo le condizioni standardizzate che prevedono massimali RCA minimi di legge, guida libera e pagamento del premio in unica soluzione annuale.



Quali costi devo sostenere?

CONTRATTO BASE - Costi di intermediazione AIS comunica che il livello provvigionale percepito in merito è pari al **21%** del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provvigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria Admiral Europe Compañia De Seguros, esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite posta cartacea all'indirizzo Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo in merito alla nostra attività oppure a quella dei nostri collaboratori, rivolgendoti ad AIS (Admiral Intermediary Services S.A) esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite email all'indirizzo gestione.reclami@conte.it, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – 00139 – Roma. AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contesuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: RCA: 12,50% (modificabile autonomamente dalle province); INCENDIO - FURTO - NO ASSICURATI: 13,5%; ASSISTENZA STRADALE: 12,5%; INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 12,5%; TUTELA LEGALE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Contrattuali

Contratto di Assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE - **CONTRATTO BASE**

Indice

Glossario.....	1
SEZIONE 1: Norme generali valide per tutte le garanzie	7
SEZIONE 2: GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE	13
Che cosa è assicurato	14
Che cosa non è assicurato	14
Come opera la garanzia	16
Cosa fare in caso di sinistro	20
SEZIONE 3: GARANZIE INCENDIO E NO ASSICURATI	22
Che cosa è assicurato	22
Che cosa non è assicurato	23
Come opera la garanzia	23
Cosa fare in caso di sinistro	23
SEZIONE 4: INFORTUNI DEL CONDUCENTE	26
Che cosa è assicurato	26
Che cosa non è assicurato	26
Come opera la garanzia	26
Cosa fare in caso di sinistro	28
SEZIONE 5: ASSISTENZA STRADALE	29
Che cosa è assicurato	29
Che cosa non è assicurato	29
Come opera la garanzia	30
Cosa fare in caso di sinistro	30
Forme di prestazione del servizio	30
INFORMATIVA PRIVACY	

Condizioni di assicurazione per la Responsabilità Civile e per le garanzie Incendio e furto, No Assicurati, Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale, Aggiornamento Gennaio 2026
Società: ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (AECS)

GLOSSARIO

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Antifurto

Dispositivo di blocco di veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.

Antifurto satellitare

Antifurto che impiega delle tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali per la trasmissione dei segnali.

Apparecchi fono audiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Aree aeroportuali

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

Garanzia prestata con il presente Contratto di Assicurazione.

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Si ha assicurazione presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio l'assicurato stipula separatamente diversi contratti di assicurazione, presso diversi assicuratori. In tale circostanza l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Autovettura

Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente.

Cessazione del rischio

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Cessione del credito

Facoltà del contraente di cedere il credito derivato dal presente Contratto, in ragione della liquidazione stabilita per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro, alla carrozzeria che si occuperà della riparazione stessa.

Chiave

Qualunque dispositivo meccanico e/o elettronico, regolarmente emesso dalla casa costruttrice del veicolo, preposto all'apertura e accensione del mezzo stesso e, ove presenti, all'attivazione dei dispositivi antifurto.

Classe di merito di conversione universale (CU)

È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) normalmente risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo Rischio viene

assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'Indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia

L'impresa di assicurazione Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS").

Conciliazione

Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Consap S.p.A.

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

ConTe.it

È il brand italiano di Admiral Group plc, marchio registrato di proprietà della succursale italiana di Admiral Intermediary Services S.A. (vedi Intermediario). ConTe.it è presente sul mercato italiano da maggio 2008 ed offre i propri servizi tramite internet al sito www.conte.it.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto.

Contratto a distanza

Il Contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale Contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Contratto Base

Il Contratto R.C. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice delle Assicurazioni, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice delle Assicurazioni, quali le autovetture, i

motocicli e i ciclomotori a uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, c.d. "Codice del Consumo"), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale "Guida libera", per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa.

Copia autentica

Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Copertura assicurativa

Può essere definita un sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

Danno

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Dati a carattere personale

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.

Degrado

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria

È la Compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi Sinistri, mentre le Compagnie che la seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia di Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullo del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se presente.

Dispositivo

Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d'uso gratuito dalla Società Partner.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Set Informativo

È il documento predisposto della Compagnia di Assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Franchigia assoluta

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/Scoperto

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Furto

La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale, esclusa la foratura degli pneumatici.

Garanzie accessorie

È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

Guasto

Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Incendio

La combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Stradale

Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Indennizzo

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Ingessatura

Mezzo fisso e rigido di contenzione (apparecchio gessato), applicato e rimosso da personale sanitario, compresi i collari di tipo "minerva", i bendaggi rigidi, osteosintesi e fissatori esterni ed ogni altro apparecchio di immobilizzazione volto al trattamento di una frattura.

Intermediario

Admiral Intermediary Services S.A. (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Imposta sulle assicurazioni

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Invalità Permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Liquidatore

Collaboratore autonomo o dipendente di una Compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio della Compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato

L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.

Mediazione

La mediazione è l'attività professionale svolta da un

terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Minimo

Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Optional

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perdita Totale

Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Perito

In genere, libero professionista incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza di assicurazione

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i

danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla Compagnia di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Rapina

La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Richiesta Danni

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di Risarcimento) e art. 149 (Risarcimento Diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

RID

Rapporto Interbancario Diretto, metodologia di pagamento applicabile a discrezione della Compagnia, definito anche addebito permanente su conto corrente, ovvero operazione automatica autorizzata dal Contraente per cui l'importo della rata di premio viene prelevata direttamente dal conto corrente comunicato al momento della sottoscrizione.

Risarcimento

L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto

Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Risarcimento in Forma Specifica

Opzione messa a disposizione dell'Assicurato per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, cioè attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente all'Officina Convenzionata incaricata per la fruizione di tale servizio.

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RUI

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

Rivalsa

L'esercizio del diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della Compagnia di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.

Salvataggio (spese di)

Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In caso di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Scoperto

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società Partner

La Società prescelta dalla Compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari, attualmente è Octo Telematics Italia S.r.l.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Sovrassicurazione

Si verifica sovrassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la sovrassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Stanza di Compensazione

Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra compagnie partecipanti alla CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).

Struttura organizzativa

La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Per l'erogazione dei servizi, Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. si avvale di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), e che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A.

Surrogazione

Il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa

Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a Nuovo

Il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore assicurabile

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l'applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della sovrassicurazione.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della sovrassicurazione.

Valore Commerciale

Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" e "Dueruote" se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca e considerate il deprezzamento, l'usura, lo stato di conservazione del veicolo, l'eventuale cessazione della produzione del modello.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al Glossario

PREMESSE

Le coperture di Responsabilità Civile, Furto e Incendio, Infortuni del Conducente, Assistenza stradale e No Assicurati sono prestate dalla compagnia Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. (di seguito la Compagnia) e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito Intermediario, vedi Glossario).

In ottica di trasparenza, le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA STIPULA DEL PREVENTIVO E DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,

agli effetti delle Condizioni della presente Polizza, la Compagnia, come definita nella Nota Informativa e nel glossario, dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS") (Intermediario) che opera con il marchio ConTe.it, si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il Contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS") / ConTe.it) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ratificato dalla Compagnia.

Resta inteso che:

- Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda di Polizza.
- L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sulla Scheda di Polizza e

qualora il relativo premio sia valorizzato.

- L'assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati per le singole garanzie sulla Scheda di Polizza fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti sulla Polizza stessa ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,

la normativa vigente (art. 9 del regolamento ISVAP n. 34) ci impone l'obbligo di verificare l'adeguatezza del suo contratto prima di concluderlo. Ma cos'è un contratto adeguato? E' un contratto modellato sulle sue esigenze assicurative che coincidono con ciò da cui lei ritiene necessario proteggersi. Pertanto, già in fase di compilazione del preventivo provvediamo a personalizzarlo sulla base delle sue risposte al questionario proposto. Per tale ragione la invitiamo ad una compilazione sincera e trasparente ed a ricontrollare il preventivo prima della conclusione del contratto al fine di segnalarci eventuali incongruenze. **Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto di Assicurazione.**

SEZIONE 1

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il Contratto si conclude quando perviene alla Compagnia l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e viene inviato al cliente il Certificato di Assicurazione. Nel caso in cui vengano richiesti documenti a conferma della proposta di contratto, solo dopo aver inviato correttamente tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma o riformulazione della proposta stessa, si potrà procedere al pagamento. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento.

IMPORTANTE:

L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).

ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio

Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario, è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in Polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere accettati o richiesti pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. È altresì facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due o quattro rate semestrali o trimestrali con applicazione di un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,3% e del 5,3%. Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale o trimestrale, si **intende autorizzato** lo stesso metodo di pagamento per le rate successive di premio che **saranno addebitate automaticamente** 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

IMPORTANTE:

Le rate di premio conseguenti al frazionamento potrebbero subire variazioni a causa dell'applicazione di nuove aliquote di imposta conseguenti all'applicazione dell'art.17 del Decreto Legislativo n° 68/2011, che ha introdotto il federalismo fiscale sui premi di assicurazione RCA.

CONTRATTO BASE

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia prevede esclusivamente il pagamento annuale in un'unica soluzione, senza concessione del frazionamento del premio.

ART. 2.1 Specifiche sul pagamento con carta di credito

In base a quanto previsto dal circuito bancario italiano il pagamento con carta di credito consta di due momenti distinti: la fase autorizzativa e la fase di effettivo addebito. La fase autorizzativa prende l'avvio dall'inserimento dei dati necessari sul sistema. In questa fase viene verificato con la banca emittente che la carta sia valida ed abbia disponibilità di spesa. Se entrambi questi controlli danno esito positivo la banca emittente procede con la sola prenotazione dell'importo, pertanto nessun addebito sarà contabilizzato sul conto del cliente. Soltanto al momento di emissione della polizza, ovvero quando al cliente viene inviato il Certificato di Assicurazione, la banca emittente procede all'effettivo addebito

dell'importo che sarà contestualmente incassato dalla Società.

ART. 3 Diritti amministrativi

Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:

- la rettifica dei dati di Polizza e la sostituzione di Polizza, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi.

I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge.

ART. 4 Durata del Contratto

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

IMPORTANTE:

La Compagnia mantiene operante la garanzia RCA e le altre garanzie eventualmente presenti nel contratto fino all'effetto del nuovo contratto stipulato, anche con altra Compagnia, e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

ART. 5 Recesso per ripensamento

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto (c.d. Diritto di Ripensamento) **effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a:**

Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe.it - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia.

Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, l'eventuale Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale. Qualora si sia verificato un Sinistro relativo alle garanzie dirette (Incendio e Furto, Kasko, Collisione e No Assicurati), prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo a tali garanzie non sarà rimborsato.

In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento su una polizza di rinnovo, relativamente alle garanzie diverse dalla RCA, i 15 giorni di copertura successivi alla scadenza non saranno più concedibili. Qualora un sinistro sia già occorso la Compagnia:

- i) se il sinistro non è stato ancora chiuso non procederà con il pagamento ma classificherà il sinistro come "fuori copertura";
- ii) se il sinistro è già stato chiuso non procederà a rimborsare il premio della garanzia colpita.

ART. 6 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se la Compagnia dovesse riscontrare dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione del Rischio o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Pertanto, quando il Contraente abbia agito:

- con dolo o colpa grave, la Compagnia (i) si riserva di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per richiedere l'annullamento del Contratto, e (ii) ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed, in ogni caso, al premio convenuto per la prima annualità; ovvero
- senza dolo o colpa grave, la Compagnia non può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per richiedere l'annullamento del Contratto, ma può recedere dal Contratto stesso mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure, a scelta del Contraente, tenere fermo il Contratto a fronte di un'integrazione di premio pari alla differenza tra il premio originariamente convenuto e quello che la Compagnia avrebbe applicato se avesse conosciuto sin dall'inizio il vero stato delle cose.

Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, la Società procederà ad avviare nelle sedi competenti, inclusa quella penale, ogni azione opportuna a tutela dei propri diritti. Qualora, si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal Contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Nei casi di cui sopra, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

IMPORTANTE:

Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.

ART. 6.1 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi

All'atto della stipulazione di un nuovo preventivo di responsabilità civile auto, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il Contratto la Compagnia verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, potrebbe procedere alla riclassificazione del Contratto.

CONTRATTO BASE

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia non ha diretto accesso alle banche dati pubbliche di settore, bensì acquisisce i dati del veicolo per il tramite dell'applicazione del Nuovo preventivatore pubblico realizzato per confrontare i costi delle coperture R.C. auto offerte dalle imprese assicurative operanti in Italia.

ART. 7 Aggravamento del Rischio

Per l'intera durata del Contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. La Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto. Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, quindi, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, la Compagnia eserciterà il Diritto di Rivalsa, in tutto o in parte,

per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

ART. 8 Altre assicurazioni e Cessione del credito

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del C. C.. In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il Contraente/ Assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con la Compagnia, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'Assicurato/Contraente o dal carrozziere, con il perito della Compagnia. Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'Assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica. Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del C.C., che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, la Compagnia non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'Assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, la Compagnia agirà nei confronti del Contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato. Il divieto di cessione del credito non è operante se il Contraente/Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con la Compagnia.

ART. 9 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo, la Cessione, la Risoluzione o la interruzione contrattuale secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

ART. 9.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art.

9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del Contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed applicazione dei diritti amministrativi previsti. Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia si impegna al rimborso dell'eventuale premio eccedente al netto delle imposte e del SSN. Resta ferma la scadenza del Contratto originario e non si interrompe il periodo di osservazione. Per richiedere la sostituzione del Contratto con altro veicolo il **Contraente deve:**

- **comunicare la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio, se richiesta (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato;**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita, se richiesta;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita, se richiesta.**

ART. 9.2 Cessione di Contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il Contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto a cui verrà applicata la classe CU 14.

Per richiedere la cessione del Contratto il Contraente deve:

- comunicare per iscritto la variazione;
- inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo, se richiesta;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 9.3 Risoluzione del Contratto

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tale circostanza la Compagnia rimborsa la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 9, la risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'atte-

stazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo, dalle 24:00 del giorno della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto.

Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:

- comunicare la variazione;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);
- inviare la documentazione di cui alla tab. 1.

In caso di Polizza con frazionamento per la quale si proceda all'incasso della quietanza e per la quale il Contraente abbia comunicato in ritardo la cessazione del rischio e la volontà di risolvere il Contratto, il rimborso del premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile avverrà al netto di tutte le imposte ed i contributi già versati dalla Compagnia all'erario anche qualora la cessazione sia precedente alla data di emissione dell'ultima quietanza.

Il Contraente deve distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

ART. 9.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Compagnia, può recedere dal Contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto Sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del Contratto (dichiarazione);
- il Contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria;
- abbia comunicato per iscritto la variazione;
- abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

Alla ricezione dei documenti ed effettuate le relative verifiche, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. **Qualora, successivamente alla risoluzione, emerga che uno o più Sinistri si siano effettivamente verificati durante la validità del Contratto, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuata.**

ART. 10 Sospensione

Qualora il Proprietario del veicolo intenda sospendere il Contratto, dovrà darne avviso alla Compagnia attraverso una comunicazione formale, almeno 48 ore prima della data di inizio del periodo di sospensione.

La tempistica della lavorazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti. Il Proprietario ha facoltà di richiedere, in qualunque momento da quando decorre la sospensione, la riattivazione del Contratto. **Qualora il Proprietario intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:**

- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

La sospensione non può essere concessa:

- per i Contratti di durata inferiore all'anno;
- per una durata cumulativa superiore a 10 mesi;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

La riattivazione comporterà un recupero dei giorni non goduti per sospensione. La data scadenza della polizza sarà prorogata di un tempo corrispondente al

periodo di sospensione del Contratto. La sospensione è offerta gratuitamente. Per tutta la durata del periodo di sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e pertanto è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Assicurato.

Interruzione contrattuale

In caso di furto l'interruzione contrattuale decorre dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, l'interruzione contrattuale decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. Decorso 10 mesi dall'interruzione, senza che il Contratto sia stato riattivato, esso si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia che non rilascerà l'Attestato di Rischio. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva del veicolo stesso oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento e rilascia l'Attestato di Rischio se il periodo di osservazione risulta concluso.

In qualunque momento da quando decorre l'interruzione contrattuale, il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del Contratto sospeso sia cessato (vedi art. 9), il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo proprietario. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova Polizza con medesima classe CU, data effetto la data di riattivazione, la data di scadenza sarà prorogata per una durata pari a quella dell'interruzione.

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:

- comunicare la richiesta di interruzione contrattuale;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di interruzione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

L'interruzione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per una durata cumulativa superiore a 10 mesi;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 11 Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione

Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convengano di assoggettare il Contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il Contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, lo stesso è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Ai sensi dell'art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 12 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 14 Cosa succede prima dell'acquisto

Documentazione necessaria all'assunzione

L'eventuale documentazione necessaria all'acquisto della Polizza è comunicata al momento della formulazione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il Certificato di Proprietà, copia della ricevuta di pagamento.

Per l'eventuale documentazione aggiuntiva si rimanda all'Appendice "A".

Tempistiche

Il tempo di lavorazione della proposta decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, se richieste, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi.

La Compagnia, ricevuto il pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all'incasso delle somme dovute, e qualora il Contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale la Compagnia provvede a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di Polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'acquisto della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestato di Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla formulazione della proposta o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, la proposta stessa non si intende confermata. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere alla riformulazione di una nuova proposta corretta. Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della formulazione della proposta, o tali dichiarazioni risultino non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati la Compagnia, fermo restando il proprio diritto di impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C., potrà riformulare la proposta ed emettere una nuova proposta, con un'eventuale differenza di Premio risultante a debito o a credito del Contraente.

SEZIONE 2

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE

La garanzia è valida se crocesegnata in Polizza e con premio valorizzato.

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 15 Oggetto della garanzia

La Compagnia assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, VOI avrete l'obbligo di risarcire tali danni. L'assicurazione vi protegge da questo rischio perché risarcirà il danno al posto vostro.

L'Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

- a) per i danni causati dalla circolazione in aree private, per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, e non connesse allo svolgimento di attività professionali esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;** nell'ambito di questa estensione di garanzia **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- b) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni al veicolo stesso;**
- c) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, **limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;** nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
- d) per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi **purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;**
- e) per danni dovuti a incendio, scoppio o esplosione del veicolo con un massimale limitato a € 250.000 per annualità assicurativa. Restano esclusi i danni dovuti a dolo o colpa grave.

I massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria pertanto, i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria saranno garantiti unicamente per la parte di massimali residua.

CONTRATTO BASE. Oggetto della garanzia.

Con riferimento ai preventivi da Contratto Base, la Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico

o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della Strada e dall'articolo 1, della Legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 16 Esclusioni e Rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona che abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope indipendentemente se sia stata applicata o meno la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore;

- f) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- g) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- h) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- j) in caso di dolo del conducente;

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà in tutto o in parte il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Compagnia eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa nel limite del 20% delle somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, fino all'importo massimo di € 10.000,00 nei seguenti ulteriori casi:

- k) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta;
- l) per i danni causati da figli minori che, all'insaputa del Contraente e/o proprietario, si fossero messi alla guida del veicolo assicurato;
- m) qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all'opzione contrattuale e tariffaria "Lista guidatori" o "Conducenti con età maggiore di ..." di cui all'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e al momento del Sinistro il conducente non sia fra quelli dichiarati in Polizza ("Lista guidatori") o risulti avere età inferiore a quella dichiarata dal Contraente ("Conducenti con età maggiore di ...") ;
- n) qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all'opzione contrattuale "Dispositivo satellitare" e il sinistro sia avvenuto dopo i primi 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto di assicurazione senza che l'assicurato abbia adempiuto all'obbligo di installare e attivare il Dispositivo Satellitare, ovvero non abbia rispettato anche una delle prescrizioni contrattuali di cui all'art. 19.5 "Obblighi dell'assicurato" delle Condizioni di Assicurazione;
- o) nel caso di conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 CdS commi 2 e 2 bis;

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

CONTRATTO BASE. Esclusioni e rivalse.

Con riferimento ai preventivi da Contratto Base, l'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del

Codice della Strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) a eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

COME OPERA LA GARANZIA

ART. 17 Estensione territoriale e Carta Verde

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell'Andorra. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.** La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Qualora il Contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde alla Compagnia.

ART. 18 Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, l'Attestato di Rischio relativo alle ultime 5 annualità, indipendentemente dalla forma tariffaria con cui il contratto è stato stipulato e dal proseguimento del rapporto con la Compagnia, sarà messo a disposizione del Contraente sull'Area Personale del sito www.conte.it. Le credenziali per l'accesso alla suddetta area vengono fornite all'atto dell'emissione della proposta. Qualora il cliente le abbia smarrite potrà richiederne di nuove utilizzando l'apposita funzione disponibile sempre sullo stesso sito. Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l'Attestato di Rischio potrà essere consegnato anche per posta elettronica. Analoghe modalità di consegna saranno disponibili anche per gli aventi diritto. Tutti gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 5 anni. In tal caso la Compagnia lo consegna per posta elettronica entro 15 giorni dalla richiesta. L'Attestato di Rischio così rilasciato non può essere utilizzato dagli aventi diritto

in sede di stipula di un nuovo contratto. La Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio in caso di:

- sospensione della garanzia in corso di Contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad 1 anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del Contratto) se il periodo di osservazione risulta concluso, la Compagnia invia la relativa attestazione aggiornata;
- cessione del Contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Validità: Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio (art. 9 delle presenti Condizioni)
- risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione
- mancato rinnovo del Contratto per mancato utilizzo del veicolo risultanti da apposita dichiarazione del Contraente.

ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 19.1 Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici

La Compagnia indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non connesse allo svolgimento di attività professionali. La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

IMPORTANTE: CONTRATTO BASE

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia non prevede l'inserimento di opzioni aggiuntive che comportano uno sconto sul premio né l'inserimento di opzioni aggiuntive che comportano un premio aggiuntivo.

Tab. 2

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus protetto					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-8	-5	-2
-9	-10	-9	-7	-4	-1
-8	-9	-8	-6	-3	0
-7	-8	-7	-5	-2	1
-6	-7	-6	-4	-1	2
-5	-6	-5	-3	0	3
-4	-5	-4	-2	1	4
-3	-4	-3	-1	2	5
-2	-3	-2	0	3	6
-1	-2	-1	1	4	7
0	-1	0	2	5	8
1	0	1	3	6	9
2	1	2	4	7	10
3	2	3	5	8	11
4	3	4	6	9	12
5	4	5	7	10	13
6	5	6	8	11	14
7	6	7	9	12	15
8	7	8	10	13	16
9	8	9	11	14	17
10	9	10	12	15	18
11	10	11	13	16	19
12	11	12	14	17	20
13	12	13	15	18	21
14	13	14	16	19	22
15	14	15	17	20	23
16	15	16	18	21	24
17	16	17	19	22	25
18	17	18	20	23	25
19	18	19	21	24	25
20	19	20	22	25	25
21	20	21	23	25	25
22	21	22	24	25	25
23	22	23	25	25	25
24	23	24	25	25	25
25	24	25	25	25	25

ART. 19.2 Bonus protetto

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all'attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di pagamento secondo la tabella 2 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. **La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

Tab. 3

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus garantito					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-10	-8	-5
-9	-10	-9	-9	-7	-4
-8	-9	-8	-8	-6	-3
-7	-8	-7	-7	-5	-2
-6	-7	-6	-6	-4	-1
-5	-6	-5	-5	-3	0
-4	-5	-4	-4	-2	1
-3	-4	-3	-3	-1	2
-2	-3	-2	-2	0	3
-1	-2	-1	-1	1	4
0	-1	0	0	2	5
1	0	1	1	3	6
2	1	2	2	4	7
3	2	3	3	5	8
4	3	4	4	6	9
5	4	5	5	7	10
6	5	6	6	8	11
7	6	7	7	9	12
8	7	8	8	10	13
9	8	9	9	11	14
10	9	10	10	12	15
11	10	11	11	13	16
12	11	12	12	14	17
13	12	13	13	15	18
14	13	14	14	16	19
15	14	15	15	17	20
16	15	16	16	18	21
17	16	17	17	19	22
18	17	18	18	20	23
19	18	19	19	21	24
20	19	20	20	22	25
21	20	21	21	23	25
22	21	22	22	24	25
23	22	23	23	25	25
24	23	24	24	25	25
25	24	25	25	25	25

ART. 19.3 Bonus garantito

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si siano verificati 2 soli Sinistri che dovrebbero dare esito all'attribuzione del Malus non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral. Qualora i Sinistri che danno esito al malus siano oltre 2 nello stesso periodo di osservazione, non si considerano i primi 2 in ordine di pagamento secondo la tabella 3 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. **La clausola non**

opera se anche uno solo dei sinistri è stato oggetto di segnalazione antifrode.

ART. 19.4 Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga dell'ART. 16 "Esclusioni e Rivalsa", la Compagnia, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 589-bis del Codice Penale (Omicidio stradale) relativa al caso più grave (ubriachezza oltre 1,5 grammi per litro g/l). La presente clausola opera solo se espressamente richiamata in polizza. **Qualora, in caso di sinistro, il conducente in stato di ebbrezza non fosse tra quelli contemplati nella formula di guida prescelta ai sensi dell'ART. 20 "Dichiarazioni relative ai conducenti", la Compagnia si riserverà comunque il diritto di esercitare rivalsa.**

ART. 20 Dichiarazioni relative ai conducenti

Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla guida (cd "Tutti i guidatori"). Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali la "Lista guidatori" e "Conducenti con età maggiore di..."

Lista guidatori

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza. In totale è possibile dichiarare 1 Conducente Principale e fino a 4 Conducenti Aggiuntivi. **Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona non dichiarata nella "Lista guidatori" troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" ed all'art. 16 "Esclusioni e rivalsa".** Inoltre, qualora sul Contratto sia presente la garanzia No Assicurati, La Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

"Conducenti con età maggiore di..."

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a quella dichiarata dal Contraente in fase di preventivo. **Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età inferiore a quella indicata all'atto del preventivo, troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" ed all'art. 16 "Esclusioni e rivalsa".** Inoltre, qualora sul Contratto sia presente la garanzia No Assicurati, la Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti

casi, purché adeguatamente documentati:

- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

CONTRATTO BASE

Per i preventivi da Contratto Base, la Compagnia prevede esclusivamente la "Guida Libera", formula che consente la piena operatività della copertura assicurativa a prescindere da chi sia il soggetto alla guida al momento del sinistro, purché in possesso di regolare patente di guida.

Le formule "Lista guidatori" e "Conducenti con età maggiore di..." non sono offerte.

ART. 21 Forma tariffaria Bonus Malus

La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza nel periodo di osservazione, di Sinistri con responsabilità principale o Sinistri con responsabilità paritaria il cui cumulo delle percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei Sinistri. In particolare, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 2 mesi prima della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ART. 22 Sinistri influenti sull'applicazione del malus

I Sinistri influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus si distinguono in:

- i Sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale;
- i Sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'Attestato di Rischio, uguale o superiore al 51% e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale.

Si precisa che tali sinistri saranno comunque influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus anche nel caso in cui, l'Assicurato abbia omissso o ritardato la denuncia di sinistro e la Compagnia, avendone comunque ricevuto notizia, abbia proceduto al risarcimento del danneggiato. In tal caso, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato, a mezzo raccomandata a/r inviata ai recapiti in polizza, l'avvenuto ricevimento di una richiesta risarcitoria. Il contratto non subisce l'applicazione della tabella delle

regole evolutive, laddove vengano effettuati pagamenti relativi a sinistri con responsabilità non principale o “cumulata” inferiore al 51%.

ART. 23 Classe di merito di conversione universale (classe CU)

Il sistema Bonus Malus riferito alla classe CU si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti. I criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale sono quelli specificati nel regolamento ISVAP 4/2006 e relativi allegati e dal comma 4-bis dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede il principio della portabilità della classe di merito ovvero l’obbligo di riconoscere su un ulteriore veicolo di cui il Contraente acquisisce la proprietà, la stessa classe di merito in vigore su un veicolo, anche di diversa tipologia, di proprietà del medesimo Contraente già assicurato. Tale obbligo sussiste anche qualora l’ulteriore veicolo sia di proprietà di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare del Contraente e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni. Inoltre, il regolamento Isvap 4/2006 allegato 2, definisce che in assenza di Sinistri influenti sul Malus l’attuale classe CU viene decurtata di una classe, con il massimo della classe 1. Nel caso di un Sinistro influente sul Malus pagato nel corso del periodo di osservazione si aggiungeranno 2 classi. A partire dal secondo Sinistro influente sul malus in poi, saranno aggiunte ulteriori 3 classi

Tab. 4 - Tabella delle regole evolutive della classe CU

Coefficienti	CU di provenienza	CU di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
88,00	1	1	3	6	9	12
98,56	2	1	4	7	10	13
107,36	3	2	5	8	11	14
109,12	4	3	6	9	12	15
111,76	5	4	7	10	13	16
115,28	6	5	8	11	14	17
119,24	7	6	9	12	15	18
121,00	8	7	10	13	16	18
122,76	9	8	11	14	17	18
124,96	10	9	12	15	18	18
136,84	11	10	13	16	18	18
150,48	12	11	14	17	18	18
163,68	13	12	15	18	18	18
211,20	14	13	16	18	18	18
222,64	15	14	17	18	18	18
281,60	16	15	18	18	18	18
316,80	17	16	18	18	18	18
413,60	18	17	18	18	18	18

ART. 24 Classe di merito interna

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe Admiral che si articola in 36 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti. Il calcolo della classe interna viene effettuato a partire dalla classe CU e dall’Anzianità di Patente del conducente principale secondo il seguente algoritmo:

Classe Admiral = Massimo {-5;CU assegnazione-Massimo[(Anzianità di Patente Conducente principale-13);0]}.

Ovvero per calcolare la classe Admiral bisognerà:

1. Calcolare la differenza tra gli anni di possesso della patente del conducente principale e 13;
2. Prendere in considerazione il valore più alto tra il risultato dell’operazione precedente e 0 (zero);
3. Calcolare la differenza tra la CU di assegnazione e il valore individuato al punto 2;
4. Prendere il valore più alto tra -5 e il valore individuato al punto 3.

Esempio:

CU di assegnazione = 5 ed Anzianità di patente del conducente principale = 15 anni

1. 15-13= 2
2. Massimo tra 2 e 0 = 2
3. 5 -2=3
4. Massimo tra -5 e 3 = 3 La Classe Admiral sarà la 3.

La classe CU sarà individuata in base alle regole previste dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece le regole evolutive della classe interna si confermano le regole già in essere per la classe CU ovvero la classe Admiral si decurta di una classe in assenza di Sinistri che influiscano sul Malus. Nel caso invece, dello scatto di un Malus la classe Admiral sarà incrementata di 2 e di 3 a partire dal secondo scatto di malus in poi.

Vedasi la tabella 5 delle regole evolutive della classe Admiral.

Tab. 5 - Tabella delle regole evolutive della classe Admiral

Coefficienti	Classe Interna Admiral	Classe Admiral di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
95,00	-10	-10	-8	-5	-2	1
95,50	-9	-10	-7	-4	-1	2
96,00	-8	-9	-6	-3	0	3
96,50	-7	-8	-5	-2	1	4
97,00	-6	-7	-4	-1	2	5
97,50	-5	-6	-3	0	3	6
98,00	-4	-5	-2	1	4	7
98,50	-3	-4	-1	2	5	8
99,00	-2	-3	0	3	6	9
99,50	-1	-2	1	4	7	10
100,00	0	-1	2	5	8	11
100,00	1	0	3	6	9	12
100,00	2	1	4	7	10	13
100,00	3	2	5	8	11	14
100,00	4	3	6	9	12	15
100,00	5	4	7	10	13	16
100,00	6	5	8	11	14	17
100,00	7	6	9	12	15	18
100,00	8	7	10	13	16	19
100,00	9	8	11	14	17	20
100,00	10	9	12	15	18	21
100,00	11	10	13	16	19	22
100,00	12	11	14	17	20	23
100,00	13	12	15	18	21	24
100,00	14	13	16	19	22	25
100,00	15	14	17	20	23	25
100,00	16	15	18	21	24	25
100,00	17	16	19	22	25	25
100,00	18	17	20	23	25	25
100,00	19	18	21	24	25	25
100,00	20	19	22	25	25	25
100,00	21	20	23	25	25	25
100,00	22	21	24	25	25	25
100,00	23	22	25	25	25	25
100,00	24	23	25	25	25	25
100,00	25	24	25	25	25	25

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 25 Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuta a conoscenza (art. 1913 codice civile).

La denuncia deve contenere:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;
- le modalità dell'evento;

- i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;
- indicazione dell'eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate;
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall'Autorità competente;
- nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.

Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, la Compagnia richiederà al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. La Compagnia, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione (dolosa o colposa) della denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C. o il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 144 del Codice delle Assicurazioni).

ART. 26 Procedure di Risarcimento

Art. 26.1 Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Si tratta di una procedura in base alla quale la Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile, i danni subiti in caso di Sinistro con le seguenti caratteristiche:

- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati ai sensi del DPR 153/2006;
- non deve aver causato lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il Sinistro deve accadere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati con Compagnie aderenti alla Convenzione per il Risarcimento Diretto.

Qualora la somma offerta dalla Compagnia di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona (art. 9 DPR 18 luglio 2006, n. 254). Nel caso non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, troverà applicazione la procedura di Risarcimento ordinaria.

ART. 26.2 Procedura di Risarcimento ordinaria (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento

Diretto il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, **allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte.**

ART. 26.3 Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato"

Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni). In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

ART. 27 Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il "Modulo CAI" sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. Qualora il Contraente dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio. **Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento o all'indennizzo è di 2 anni.**

Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile si interrompe in caso di notificazione della denuncia di Sinistro da parte del Contraente, in caso di richiesta di risarcimento del danno o di una loro reiterazione.

ART. 28 Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri interamente definiti nel periodo di osservazione trascorso.

Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Assistenza Sinistri che provvederà:

- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia;
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà, altresì, essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. - Stanza di Compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma; telefono:06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

ART. 29 Fondo di garanzia per le vittime della strada

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, qualora non sia attiva la garanzia No Assicurati, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

ART. 30 Incidenti stradali con Controparti estere

Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**. Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, **egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), **è necessario inviare apposita richiesta a CONSAP - Centro di Informazione Italiano**, tramite fax al numero 0685796270 e/o e-mail a richieste.centro@consap.it. La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

- nazione di accadimento del sinistro;
- data di accadimento del sinistro;
- targa del veicolo responsabile del sinistro;
- stato di immatricolazione della vettura responsabile.

Consap individuerà l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente ed il suo mandatario in Italia.

Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la Compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata

entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a **Consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano**, Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334.

Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari è consultabile il sito www.consap.it nella sezione Fondi e attività - Servizi assicurativi.

ART. 31 Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

ART. 31.1 Procedura di Conciliazione

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli può preliminarmente esperire il procedimento di mediazione (D. Lgs. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"). Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. La Compagnia si riserva la facoltà di proporre al cliente un organismo di conciliazione convenzionato.

ART. 32 Accesso agli atti della Compagnia

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

SEZIONE 3

GARANZIE INCENDIO E FURTO E NO ASSICURATI

CHE COSA È ASSICURATO

Le garanzie della presente sezione sono operanti se crocesegnate sul Contratto di Assicurazione, con premio valorizzato e con i limiti di Scoperto, Minimo o Franchigia indicati nel Contratto stesso.

ART. 33 Incendio e Furto

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti:

- da incendio, dove per incendio s'intende lo sviluppo

di fiamma che origina dal veicolo assicurato, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;

- da furto (consumato o tentato del veicolo o di parti strutturali dello stesso) e rapina;
- da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

La copertura è estesa ai danni cagionati all'auto per il furto di cose contenute al suo interno (con esclusione delle cose rubate).

La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.

In caso di danno parziale di parti interne del veicolo la garanzia opera in presenza di segni di effrazione.

Qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50% con un minimo di € 5.000,00. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.

Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza. La somma degli indennizzi per singola garanzia all'interno di uno stesso anno assicurativo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Qualora il danno superasse il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del fatto, l'eccedenza rimane interamente a carico del proprietario. Nel caso di ritrovamento del veicolo, se il sinistro non è ancora stato liquidato, sarà facoltà della Compagnia proporre il rientro in possesso del veicolo o la liquidazione del danno al netto delle spese per i ripristini.

ART. 34 Garanzia No Assicurati

La compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi al veicolo, con scoperti e franchigie riportati nel contratto, a seguito di un sinistro avente le seguenti caratteristiche:

- avvenuto in Italia;
- la controparte non risulta avere una copertura RCA in corso di validità;
- la responsabilità dei danni è attribuibile al conducente del veicolo non assicurato.

La copertura sarà pienamente operante qualora la riparazione del danno venga effettuata presso la Rete di Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia e si provvederà al risarcimento fino a concorrenza del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora il cliente scelga di non recarsi presso una Carrozzeria Convenzionata si applicherà una franchigia di € 500.

Qualora, in caso di danno indennizzabile, non fosse

presente nessuna carrozzeria convenzionata in un raggio di 25 km dalla residenza del conducente principale riportata in polizza, la garanzia sarà pienamente operante anche qualora la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia.

Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato avrà diritto al risarcimento del danno in denaro.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà presentare in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento. In mancanza del sopraccitato verbale non sarà possibile procedere con la liquidazione. In caso di liquidazione, il cliente autorizzerà la Compagnia a rivalersi nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 35 Esclusioni

ART. 35.1 Esclusioni valide per Incendio e Furto e No Assicurati

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque in sorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) agli apparecchi fonovisivi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa.

ART. 35.2 Esclusioni valide solo per garanzia Incendio e Furto

La garanzia furto non opera:

- a) in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna alla Compagnia del set completo delle chiavi di accensione. Per set completo si intendono tutte le chiavi originali ed ogni duplicato regolarmente richiesto alla casa costruttrice). In caso di smarrimento di una o più chiavi il mancato invio sarà giustificato solo dall'inoltro di apposita denuncia alle Autorità sporta in data precedente a quella di accadimento del furto. Con l'invio l'Assicurato autorizza la Compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice

circa il numero dei duplicati richiesti e prodotti ed il contenuto della memoria interna;

- b) In caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto;
- c) In caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
- d) in caso di furto delle sole chiavi del veicolo;
- e) in caso di furto totale o parziale, di veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo a qualsivoglia titolo applicato.

COME OPERA LA GARANZIA

ART. 36 Valore del Veicolo, Accessori ed optional

Il valore di riferimento del veicolo è quello assicurato, riportato sulla polizza. Se il "valore assicurato" è diverso (inferiore o superiore) dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o Dueruote o, in mancanza, dal corrente mercato dell'usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli optional se presenti (valore commerciale), ai fini della valutazione dell'indennizzo verrà preso in considerazione il minore dei due valori. Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia. Gli accessori di serie, invece sono sempre compresi in quanto si tratta di installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonovisivi e gli Airbags di serie.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 37 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare:

- in caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.; tutte le chiavi rilasciate dalla casa madre del veicolo. Procura a vendere in caso di furto totale. Qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana;
- in caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di copertura "No Assicurati": in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 38 Determinazione dei danni indennizzabili

In linea generale, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto

delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si precisa, altresì, che l'anzianità del veicolo sarà calcolata dalla data di prima immatricolazione, considerando come tale la data di immatricolazione estera per i veicoli poi reimmatricolati in Italia e che per danno totale si intende il caso in cui il valore del danno raggiunga o superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Sulla base di quanto sopra esposto, la percentuale di svalutazione, stabilita in base alla data di prima immatricolazione, rimane a carico del cliente e viene applicata su tutte le parti del veicolo che, successivamente ad un sinistro, non sono riparabili e necessitano quindi di essere sostituite. Di seguito la tabella delle percentuali in base all'immatricolazione:

- per 6 mesi dalla data di prima immatricolazione nessun deprezzamento
- tra 6 mesi ed 1 anno 5%
- tra 1 anno e 2 anni 10%
- tra 2 anni e 3 anni 20%
- tra 3 anni e 4 anni 30%
- tra 4 anni e 5 anni 40%
- oltre 5 anni 50%

In caso di più sinistri per la medesima garanzia occorsi durante lo stesso anno assicurativo l'indennizzo non potrà superare cumulativamente il valore commerciale del mezzo come sopra definito. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile, previa consegna della copia della fattura d'acquisto, esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 39 Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro le cose assicurate risultano avere un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del precedente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del C.C..

ART. 40 Deroga all'applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo in caso di danno totale, se il Sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; in caso di danno parziale, se il Sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria è esclusa). La Compagnia si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui sopra alla luce di eventuali interventi normativi o di particolari esigenze di carattere tecnico. Inoltre, in tutti i casi in cui siano prestate garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la perizia del veicolo ed ogni altro ulteriore documento che si ritenga necessario. Si precisa, infine, che è una facoltà della Compagnia accettare l'autocertificazione.

Tabella delle regole di assegnazione della classe

CU per i veicoli che ne sono sprovvisti

(ex allegato 2 Regolamento ISVAP 4/2006)

	Assicurato da almeno 5 anni	Assicurato da almeno 4 anni	Assicurato da almeno 3 anni	Assicurato da almeno 2 anni	Assicurato da almeno 1 anno
0 sinistri	9	10	11	12	1
1 sinistro	12	13	14	15	16
2 sinistri nella stessa annualità	14	15	16	17	18
2 sinistri in due annualità diverse	15	16	17	18	-
3 sinistri nella stessa annualità	16	17	18	18	18
3 sinistri in due annualità diverse	17	18	18	18	-
3 sinistri in tre annualità diverse	18	18	18	-	-
4 o più sinistri	18	18	18	18	18

N.B. Per Sinistri si intende ogni Sinistro pagato anche parzialmente con Responsabilità principale.

Appendice “A” (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)

In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

PROVENIENZA ASSICURATIVA	DOCUMENTI DA INVIARE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da meno di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da più di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti. Dichiarazione di mancata circolazione.	18
Veicolo di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A.	Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo oggetto di contratto ceduto.	Copia dell’appendice di cessione del contratto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo già assicurato presso Compagnia estera.	Dichiarazione della Compagnia estera con indicazione del numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa.	Classe risultante dall’attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6. In assenza di dichiarazione: classe 14.
Veicolo di prima immatricolazione o di prima immatricolazione dopo voltura al P.R.A. con riconoscimento classe precedente veicolo cessato.	Documento comprovante l’avvenuta cessazione del rischio. Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall’attestato di rischio.
A agevolazione per ulteriore veicolo ex legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani)	Copia della fattura di acquisto. Stato di famiglia (se l’ulteriore veicolo è intestato ad un familiare dello stesso nucleo familiare).	Classe risultante dall’attestato di rischio del veicolo già assicurato e che cede il beneficio.
Veicolo riscattato in seguito a full leasing o leasing operativo.	Documentazione comprovante il riscatto del leasing.	Classe risultante dall’attestato di rischio.
Veicolo proveniente da polizza temporanea.	Copia della polizza temporanea.	Classe risultante dalla polizza temporanea, in assenza: classe 14.
Recesso per ripensamento.	Dichiarazione attestante l’esercizio del diritto di ripensamento.	Classe derivante dall’attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Risoluzione consensuale.	Dichiarazione attestante l’esercizio della risoluzione consensuale.	Classe derivante dall’attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Veicolo assicurato con Compagnia cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa qualora la banca dati degli Attestati di rischio non sia aggiornata.	- Se è stata completata l’annualità assicurativa: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione. Se è il contratto si è risolto prima della scadenza annuale: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione.	Classe risultante dalla dichiarazione.

SEZIONE 4**INFORTUNI DEL CONDUCENTE****CHE COSA È ASSICURATO****Art. 41 - Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione**

È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente. L'assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione scelta dal Contraente, in conseguenza di un incidente di circolazione occorso al veicolo identificato in polizza. L'assicurazione inoltre è estesa anche agli infortuni:

- sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempre che non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti popolari aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non vi sia stata partecipazione attiva e volontaria dell'assicurato;
- subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna sull'autoveicolo identificato in polizza, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO**Art. 42 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti; derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni; che siano conseguenze dirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti e, comunque, da effetti sia interni che esterni di emanazioni radioattive;
- b) sofferti dall'assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- c) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della prescritta autorizzazione;
- d) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia in circolazione all'insaputa del proprietario, contro la sua volontà;
- e) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate a fini pacifici;
- f) determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci

oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni.

Inoltre, sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinate, e le conseguenze di sforzi in genere;
- b) le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

COME OPERA LA GARANZIA**Art. 43 - Limiti territoriali**

L'assicurazione non ha alcuna limitazione territoriale.

Art. 44 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia liquida agli eredi dell'Assicurato il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

Art. 45 - Invalidità permanente

La Compagnia liquida, al netto della franchigia riportata nel contratto, nei seguenti modi:

- Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata;
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA "Percentuali di invalidità permanente" (Tab. 2);
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla tabella "Percentuali di invalidità permanente" si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - Nel caso diminuzione anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella "Percentuali di invalidità permanente", le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - Nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella "Percentuali di invalidità permanente" e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- Se l'infortunio ha come conseguenza la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, si applica la percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla tabella "Percentuali di

Tab. 2: Tabella Ania - Percentuali di invalidità permanente.

	DESTRO	SINISTRO
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto stralgica	15%	
Paralisi completa del nervo		
sciatico polliteo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa		
	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12 ^a dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale		
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro		
	3%	
Esiti di frattura del coccige con calo deforme		
	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambidue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
Monolaterale	4%	
Bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
della milza senza compromissione significativa della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

invalidità permanente” dei valori individuati in base ai criteri sopra richiamati, con il massimo del 100%. Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 46 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente

Qualora sia riconosciuta un’invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto, non sarà corrisposto alcun indennizzo. Se invece essa risulterà superiore, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 47 - Rimborso spese mediche

La Società, in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all’Assicurato le spese mediche sostenute, sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione “Rimborso spese mediche” (compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N.), per le seguenti prestazioni:

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- trattamenti fisioterapici e riabilitativi e spese farmaci;
- l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- prestazione per applicazione di apparecchi tutori;
- spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il Rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dell’Assicurato da e verso l’Istituto di cura con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico;
- spese di viaggio (andata e ritorno) per l’assicurato con data di partenza avvenuta entro 3 giorni dalla data presente nella documentazione medica sostenute per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell’assicurato. Restano escluse le spese di pernottamento e pasti.

Se l’assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino al raggiungimento del massimale sottoscritto in polizza. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.

Art. 48 - Diaria da ricovero e ingessatura

Nel caso in cui il conducente necessiti di ricovero ospedaliero o ingessatura, la Compagnia corrisponderà una diaria giornaliera pari all’importo indicato nel contratto. Ove si presentino ambedue le casistiche di diaria da ingessatura e diaria da ricovero contemporaneamente, le somme erogabili per ciascuna diaria non saranno cumulabili. Tale diaria sarà riconosciuta fino ad un massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino alla rimozione della stessa. Tali operazioni devono essere eseguite da personale sanitario specializzato e documentate da relativa certificazione medica. Di seguito la lista di tutori che non vengono considerati equivalenti ad apparecchio gessato e quindi esclusi dalla garanzia:

- Collari;
- Ginocchiere elastiche;
- Tutori tipo Pollex;
- Stecche di Zimmer;
- Corsetti e cerottaggi;
- Ortesi in genere.

Le fratture nasali e costali sono escluse dalla copertura anche nei casi in cui è prevista l’applicazione di presidi di contenimento.

Art. 49 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive e oggettivamente constatabili dell’infortunio. **Se al momento dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.** In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella “Percentuali di Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 50 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato

In caso di sinistro, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure alla Compagnia, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del C.C.. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura, non ricomprese nell’art. 20 - Criteri di indennizzabilità, e quelle relative

ai certificati medici sono a carico dell'assicurato. L'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 51 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 20 - "Criteri di indennizzabilità" sono demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. **Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 52 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 53 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C..

SEZIONE 5

ASSISTENZA STRADALE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 54 - Rischi assicurati

Per le formule Normal e Plus di Assistenza Stradale, la Compagnia garantisce tramite la Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A., l'assistenza al veicolo assicurato e nei previsti casi al suo Conducente ed ai suoi trasportati, a seguito di un fatto fortuito dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge. **In ogni caso le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di n° 2 sinistri tra loro distinti nel corso dell'anno assicurativo.**

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 55 - Esclusioni valide per tutte le forme

La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni al rischio assicurato, come di seguito espresse.

Non è, pertanto, prevista copertura nei casi di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);
- eventi causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- eventi avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- suicidio o tentato suicidio;
- furto di accessori a bordo del Veicolo;
- carrelli dotati di targa propria;
- errato rifornimento carburante.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'assicurato

abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Compagnia, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura organizzativa, valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole prestazioni.

COME OPERA LA GARANZIA

Art. 56 - Estensione territoriale (valida per tutte le forme)
L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 56 - Forza maggiore e causa non imputabile
La Società non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 57 - Obblighi in caso di sinistro

Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:
Numero verde dall'Italia: 800.040.404

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.24128623

L'assicurato dovrà comunicare:

- di essere assicurato con la Compagnia;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa pena la decadenza da ogni diritto. Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà

direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. viene fatta eccezione per il caso in cui l'assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura organizzativa potrà richiedere all'assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

Art. 58 - Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

FORME DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 59 - FORME DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (valida quella riportata in polizza)

Art. 59.1 Forma "Normal"

Tutte le prestazioni contrattualmente previste saranno valide per un massimo di 2 distinti eventi nel periodo di validità della polizza.

1) Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia, rimangono esclusi dalla copertura manodopera e pezzi di ricambio;

oppure

- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo. Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo po-

trà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica**. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura.

Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo, relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo. Nel caso un veicolo trainante usufruisca della prestazione "Traino", sono destinatari della medesima prestazione anche i relativi carrelli, se muniti di targa ripetitrice.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Incidente o Guasto, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. **La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio e di spedizione.**

3) Supporto 24h Compilazione modulo CAI

A seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo CAI; **tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità.** Il servizio è attivo 24 ore su 24.

4) Recupero difficoltoso

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento.

Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

5) Recupero dell'autoveicolo riparato (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato)

In caso il veicolo restasse immobilizzato per Guasto, Incidente stradale, sul posto per oltre 36 ore in Italia e 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica), con un massimale di € 500,00 IVA inclusa per consentire il recupero dell'autoveicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.

6) Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio di emergenza 112.

7) Assistenza ai minori di anni 14

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, venga ricoverato in istituto di cura all'estero, e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto, andata e ritorno, in treno (1a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per la persona di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 500,00 (IVA Inclusa) per evento.

8) Assistenza infermieristica a domicilio

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo

il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata, per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza.

La prestazione verrà fornita a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

9) Assistenza fisioterapica a domicilio

In alternativa alla prestazione "Assistenza Infermieristica a domicilio", In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza fisioterapica specializzata per un massimale di € 300,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

Art. 59.2 Forma "Plus"

Comprende i seguenti servizi che saranno prestati per 2 distinti eventi per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Guasto, di arresto per esaurimento di carburante, foratura, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia, rimangono esclusi dalla copertura manodopera e pezzi di ricambio;

oppure

- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina purché entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica**. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e

sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. Relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo. Qualora il veicolo resti immobilizzato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada), restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo. Nel caso un veicolo trainante usufruisca della prestazione "Traino", sono destinatari della medesima prestazione anche i relativi carrelli, se muniti di targa ripetitrice.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio, di spedizione e le eventuali spese doganali.

3) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo di euro 250,00, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima clas-

se) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

4) Spese di albergo

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in un albergo del luogo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino a un massimo di € 80,00 a Persona e comunque con un limite massimo complessivo di € 240,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

5) Auto in sostituzione in Italia

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso avvenuti a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre **8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, un veicolo sostitutivo senza autista, di pari categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore a 1200 cc, con chilometraggio illimitato **per un massimo di tre giorni continuativi per sinistro**. Restano a carico dell'Assicurato, tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto. **Qualora l'assicurato intendesse conservare l'autoveicolo sostitutivo per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo alla eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo.** L'autoveicolo sostitutivo è messo a disposizione: tramite le società di autonoleggio convenzionate che potranno richiedere un deposito cauzionale all'Assicurato e/o il possesso di carta di credito o altri requisiti (es. età, anni di possesso di patente, ecc.) necessari per il rilascio del veicolo in sostituzione presso le stazioni di noleggio di dette società secondo gli orari di apertura delle stesse. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettivo diritto ad usufruire delle condizioni previste dalla presente prestazione di assistenza.

6) Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a

proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

7) Anticipo spese per la riparazione del veicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale del veicolo avvenuto ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede: a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali; al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di euro 500 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.** La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

8) Anticipo della cauzione penale

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 1.000,00 calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.** La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

9) Supporto 24h Compilazione Modulo CAI

A seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo

CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

10) Recupero difficoltoso

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento.

Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

11) Recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato)

In caso il veicolo sia immobilizzato per Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia e 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica), con un massimale di € 500,00 IVA inclusa per consentire il recupero dell'autoveicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.

12) Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio di emergenza urgenza 112.

13) Assistenza ai minori di anni 14

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, venga ricoverato in istituto di cura all'estero, e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto, andata e ritorno, in treno (1a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per la persona di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 500,00 (IVA Inclusa) per evento.

14) Assistenza infermieristica a domicilio

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di

assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata, per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza.

La prestazione verrà fornita a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

15) Assistenza fisioterapica a domicilio

In alternativa alla prestazione "Assistenza Infermieristica a domicilio", In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza fisioterapica specializzata per un massimale di € 300,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

16) Collaboratrice familiare

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

17) Servizio spesa a casa

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino sia impossibilitato ad uscire autonomamente, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo.

18) Assistenza Familiare con Operatore Socio Sanitario a Domicilio

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, risulti non autosufficiente, e necessiti di assistenza di un Operatore Socio Sanitario presso l'Istituto di Cura presso il quale è ricoverato o post-ricovero a domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la condizione di non-autosufficienza, provvederà a reperire ed inviare direttamente un operatore socio-sanitario. La prestazione viene fornita per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero/dimissioni dell'Istituto di Cura.

19) Assistenza infermieristica per familiari non autosufficienti

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, sia ricoverato in un Istituto di Cura e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, richieda l'assistenza infermieristica presso il proprio domicilio per i familiari conviventi non autosufficienti rimasti soli, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere tenendo a proprio carico le spese fino al massimale di € 500,00 per anno assicurativo.

Il personale infermieristico sarà messo a disposizione nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero dell'Istituto di Cura.

20) Invio babysitter

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente una babysitter, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l'onorario per un totale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

21) Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all'invio babysitter)

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, e per tale infortunio si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15, la Struttura Organizzati-

va provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 500,00.

La prestazione viene fornita per un massimo di 1 volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

22) Custodia animali

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio occorso per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimale di € 200,00 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.

Rispettiamo le persone con le quali entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati personali a cui abbiamo accesso. Per dato personale si intende qualsiasi informazione che ti identifica o che ti rende identificabile.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito “GDPR”), la presente Informativa Privacy ha lo scopo di fornirti una spiegazione chiara di come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione è **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.** (di seguito “AECS” o “il Titolare”), registrato con numero A-87987822 e la cui sede legale si trova in Spagna presso Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid.

AECS è autorizzata dall'Autorità spagnola di regolamentazione del mercato assicurativo (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) con sede a Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid (Spagna).

Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@admiraleurope.com.

Si specifica che Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di intermediario assicurativo è invece **Admiral Intermediary Services S.A.** (di seguito “AIS”), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. **ConTe.it** è un marchio registrato della succursale italiana di AIS.

AECS e **AIS** sono società appartenenti al Gruppo assicurativo **Admiral Group plc** (<https://admiralgroup.co.uk/>).

Se ti sei rivolto a un agente oppure a un broker che ha con AIS un rapporto di collaborazione orizzontale per l'attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano, tale soggetto agisce in qualità di Titolare del trattamento e fornisce autonoma e distinta Informativa Privacy.

Per la gestione della garanzia “Assistenza Stradale”, **AECS** si avvale di **IMA Italia Assistance S.p.A.** che agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, fatta eccezione per il trattamento legato alla verifica della qualità dei servizi offerti, per cui si rimanda al punto 2.3 lett. e) della specifica Informativa Privacy disponibile al seguente link <https://www.imaitalia.it/it/trattamento-dei-dati-personali.php>.

Per la gestione della garanzia “Protezione Satellitare”, **Octo Telematics S.p.A.** (di seguito “Octo”) e **AECS** sono entrambi Titolari autonomi del trattamento rispetto alle separate finalità perseguite. È possibile prendere visione delle informazioni sul trattamento dei dati che Octo svolge in qualità di Titolare del trattamento nella sezione del presente sito dedicata alle Condizioni Contrattuali: <https://www.conte.it/documenti-polizza/condizioni-cga-auto-moto/>. In caso di installazione di un servizio digitale tramite App (Octo Digital Driver) sullo smartphone dell'assicurato e di un Dispositivo (Octo SmartTag) sul parabrezza del veicolo, le due società agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento rispetto alle separate finalità perseguite. I termini e condizioni per l'utilizzo dell'app e la relativa Informativa Privacy sono disponibili all'interno dell'applicazione stessa.

Per la gestione della garanzia “Tutela Legale”, **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (di seguito “ARAG”) è Titolare dei trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione della garanzia. È possibile prendere visione delle informazioni sul trattamento dei dati che ARAG svolge in qualità di Titolare del trattamento al link <https://www.arag.it/privacy/>.

2. Tipologia di dati

La tipologia di dati ai quali il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai **dati personali e finanziari** che vengono acquisiti nelle fasi precontrattuale e/o contrattuale e per l'eventuale gestione e liquidazione di un sinistro.

In presenza della garanzia “Protezione Satellitare”, e dell'installazione sul veicolo del relativo dispositivo prestatato da Octo, accetti di ricevere uno sconto a fronte della rilevazione di **dati connessi al bene stesso e all'utilizzo del medesimo** tra i quali:

- Percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana e per provincia;
- *Driving behaviour* (stile di guida);
- Accadimento, dinamica e caratteristiche di eventuali sinistri.

In caso di installazione di un'app sullo smartphone e di un dispositivo (Octo SmartTag) sul parabrezza del veicolo, tale soluzione rileva gli stessi dati appena elencati ed inoltre quelli relativi all'utilizzo dello smartphone durante la guida (distrazioni alla guida). In questo caso i dati verranno ricevuti dalla Compagnia esclusivamente per finalità di analisi e valutazione di miglioramento dei servizi offerti.

Ai dati da te forniti potrebbero essere associati ulteriori **dati presenti in banche dati pubbliche o private** per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria, enti pubblici e/o da soggetti privati, ad esempio per la valutazione economico-finanziaria (società che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie). Potrebbero rientrare in questa categoria anche banche dati accessibili perché diffuse dall'interessato stesso, ad esempio mediante l'utilizzo di servizi di social network, ma solamente in caso tale trattamento sia stato valutato come necessario e/o legittimo.

Il trattamento di eventuali **dati rientranti in particolari categorie**, così come definiti dal GDPR, può avvenire nei limiti delle finalità elencate nel punto 3 della presente Informativa. In questi casi si applicheranno la base legale ai sensi dell'art. 6 GDPR così come di seguito indicato e l'ulteriore base legale ai sensi dell'art. 9 GDPR: in particolare, il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.

Qualora ci fornisca **dati riferiti a terzi** diversi dal contraente, quali ad esempio quelli di testimoni e/o controparti, sei tenuto a informare adeguatamente tali soggetti, a garantire la correttezza di tali dati e ad acquisire gli stessi in piena conformità alla normativa vigente.

Nel caso siano forniti i **dati di un soggetto interessato minorenne**, la presente Informativa si rivolge al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che fornisce i dati stessi.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:

- **Fornire una tariffa personalizzata in base al rischio assicurativo specifico collegato alle analisi attuariali**, anche tenendo in considerazione i dati eventualmente rilevati dal dispositivo satellitare prestato da Octo così come definiti al punto 2 della presente Informativa, laddove applicabile. La personalizzazione della tariffa si concretizza mediante l'elaborazione dei tuoi dati attraverso un processo decisionale parzialmente automatizzato che consenta di creare un profilo legato al rischio assicurativo in conformità a criteri di trasparenza e non discriminazione. Basi giuridiche sono il legittimo interesse e l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Fornire le prestazioni assicurative oggetto della polizza sottoscritta**. AECS ha affidato ad AIS il servizio di liquidazione e gestione dei sinistri, svolto in qualità di Responsabile del trattamento, con formale mandato atto ad autorizzare tale gestione. Basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione del contratto e l'obbligo di legge;
- **Messa a disposizione dell'Area Personale**, che viene creata a seguito del salvataggio di un preventivo. Per quanto riguarda i clienti, la base giuridica del trattamento è l'obbligo legale. Per quanto riguarda le altre tipologie di interessati, la base legale del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Precompilazione dei dati richiesti per velocizzare l'ottenimento di un preventivo**. Tale trattamento avviene in presenza di informazioni già rese e/o presenti all'interno della banca dati ANIA. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
- **Prevenzione e contrasto alle frodi assicurative**, anche tramite l'utilizzo di banche dati pubbliche o private come dettagliato al punto 2 della presente Informativa. Il trattamento prevede anche la possibilità di gestire un contenzioso con i danneggiati sia per resistere a ingiuste pretese, sia per contrastare attività fraudolente. Basi giuridiche sono l'obbligo di legge e il legittimo interesse;
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore. Rientrano in tali obblighi anche la gestione dei reclami e delle richieste degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Definizione, analisi e modifica del prodotto e delle relative regole di sottoscrizione**. Basi giuridiche sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Valutazioni ed analisi per modificare, sviluppare e migliorare i servizi offerti**. Base giuridica è il legittimo interesse.
- **Gestione di rivalse e contenziosi derivanti da un sinistro**. La base giuridica è l'esecuzione di misure contrattuali.

Il Titolare potrebbe utilizzare tecnologie di **Intelligenza Artificiale** per il perseguimento delle finalità sinora descritte. Nel caso in cui tali tecnologie utilizzassero dati personali, il Titolare svolgerà le relative operazioni di trattamento in conformità alla normativa vigente e adottando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici, o comunque automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto o agli obblighi di legge in materia di disciplina assicurativa, fiscale e tributaria.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali possono essere comunicati a:

- Soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa;
- Società appartenenti ad Admiral Group;
- Fiduciari (legali, periti, medici legali);
- Eventuali controparti;

- Istituti di Credito e Bancari;
- DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones);
- IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e Arbitro Assicurativo;
- UIC (Ufficio Italiano Cambi);
- CCI (Casellario Centrale Infortuni);
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Motorizzazione Civile e altri enti e Autorità;
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
- Soggetti aderenti alla CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
- Società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, che abbiano con quest'ultimo rapporti contrattuali;
- Società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi). Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, è espressamente nominato, a seconda dei casi, come responsabile o sub-responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.

Nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società di Admiral Group o a fornitori di servizi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'Unione Europea. Ad ogni modo, i tuoi dati personali **non sono soggetti a diffusione**.

6. I tuoi diritti e come esercitarli

Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l'obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse essere gestita, il Titolare provvederà a informarti circa i motivi dell'inottemperanza e della possibilità di inoltrare reclamo a un'Autorità di controllo o di ricorrere in giudizio.

Le informazioni fornite dal Titolare sono gratuite. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può, in alternativa:

- addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione, oppure intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare dovrà dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta stessa.

Su tua richiesta, il Titolare ti fornirà gratuitamente una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. Se richiedi ulteriori copie, il Titolare ti potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non dai indicazioni specifiche sulla modalità tramite la quale vuoi ricevere i dati richiesti, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni/documenti necessari per confermare l'identità dell'interessato.

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali in questione;
- I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Le modalità per esercitare il diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- Le modalità per esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:

- La **rettifica dei dati personali** inesatti;
- L'**integrazione dei dati personali** incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- La **cancellazione dei dati personali**. Il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa;
- La **limitazione o l'opposizione** al trattamento;

- La ricezione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- La trasmissione dei dati personali a un altro Titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti sopra elencati e per segnalare potenziali violazioni di sicurezza, puoi presentare richiesta scrivendo al seguente indirizzo di posta del Titolare: Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid. Puoi altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@admiraleurope.com. Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente, qualora lo ritenessi necessario.

7. Aggiornamento e ulteriori informazioni

La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni più recenti rispetto ai trattamenti e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy è stato effettuato a **Gennaio 2026**.

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 01/2026

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Moto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa o assicurato?

- ✓ Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- ✓ Ricorso contro:
 - sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sulla patente e sul veicolo per violazioni in caso di incidente stradale. Se non c'è incidente, solo se il ricorso è accolto anche in parte.
 - irregolare variazione punti patente.

Il massimale di € 12.000 si intende per sinistro e senza limite annuo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ materia fiscale ed amministrativa
- ✗ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- ✗ casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- ✗ fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. È prevista la possibilità di un pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente pari al 4%.

Puoi pagare il premio tramite carta di credito. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento.

Il contratto ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di vendita a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione dello stesso..

Il contratto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.



Assicurazione Tutela Legale Per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Moto"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 01/2026

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.

Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 50 milioni.

Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- a fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
- a fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;
- al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- a controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- al veicolo non omologato;
- ai casi di adesione a class action.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica o la persona giuridica con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (la difesa penale e la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi

nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento", art. 148 D.lgs. n. 209/2005, ricorso contro sanzioni amministrative).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.



Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari l'81% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami concernenti il comportamento dell'intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, devono invece essere inviati all'indirizzo email gestione.reclami@conte.it o per posta ordinaria al seguente indirizzo: ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – 00139 – Roma.</p> <p>AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'Autorità di vigilanza	<p>Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela• copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione tra quelli indicati su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può:</p> <ul style="list-style-type: none">• scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta• o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione,• 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione• 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie <p>come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.</p>

*Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale "ARAG Tutela Legale Moto" Aggiornamento Gennaio 2026
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Gruppo ARAG Group*

Questo contratto è stato redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari" definite dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari.

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CDP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CDU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni (reati di minore

gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa

Sanzione amministrativa accessoria sulla patente: ritiro, sospensione o revoca della patente

Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo: fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Intermediario: AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Procedura di Risarcimento (art 148 D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private): è la procedura che consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti dal responsabile o corresponsabile del sinistro o dalla sua assicurazione.

Riguarda sinistri nei quali non si applica la procedura di Risarcimento diretto.

Procedura di Risarcimento diretto (art 149 D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private): nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al Glossario

PREMESSA

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (Intermediario). Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la ARAG dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite Admiral Intermediary Services S.A. si intenderà come fatta dal Contraente stesso ad ARAG.

ARAG inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti di ARAG.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'Art.1393 del Codice Civile, copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Admiral Intermediary Services S.A.) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed Admiral Intermediary Services S.A., ratificato da ARAG. Resta inteso che:

- Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza
- L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i valori in lite, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia. Il contratto si conclude quando pervengono all'Intermediario l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e i documenti richiesti, e viene quindi inviato al Cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio. Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute da ARAG all'Intermediario è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Drust Italia. La modalità di pagamento è la carta di credito. Duttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.

È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 3,3% sul premio annuo. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 (quindici) giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

Art. 4 Recesso per ripensamento

Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato.

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: Admiral Intermediary Services S.A., ConTe. it - Assistenza Clienti - in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde (se disponibile) e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso ARAG ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, ARAG può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di ARAG a mezzo di comunicazione raccomandata. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del rischio Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se

l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo; la cessione del contratto, la risoluzione del contratto, l'interruzione contrattuale secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere a nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria.

Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo il Contraente deve:

- comunicare per iscritto la variazione; • inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;
- restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato.
- inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. In caso di rientro da Conto vendita il Contraente deve:

- inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;
- inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per richiedere la cessione del contratto il Contraente deve:

- comunicare per iscritto la variazione;
- inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- restituire alla Compagnia, che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto

Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto. La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dalle 24:00 del giorno della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto il Contraente deve sempre:

- comunicare per iscritto la variazione
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);
- inviare la documentazione di cui alla Tab. 1

Il Contraente deve restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile). Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile i come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con ARAG, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);
- il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.
- abbia comunicato per iscritto la variazione;
- abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità civile. Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.

Art. 8.4 Sospensione

Qualora il Proprietario del veicolo intenda sospendere il Contratto, dovrà darne avviso alla Compagnia attraverso una comunicazione formale, almeno 48 ore prima della data di inizio del periodo di sospensione. La tempistica della lavorazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti. Il Proprietario ha facoltà di richiedere, in qualunque momento da quando decorre la sospensione, la riattivazione del Contratto. **Qualora il Proprietario intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:**

- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

La sospensione non può essere concessa:

- per i Contratti di durata inferiore all'anno;
- per una durata cumulativa superiore a 10 mesi;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

La riattivazione comporterà un recupero dei giorni non goduti per sospensione. La data scadenza della polizza sarà prorogata di un tempo corrispondente al periodo di sospensione del Contratto. La sospensione è offerta gratuitamente.

Per tutta la durata del periodo di sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e pertanto è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Assicurato.

Interruzione contrattuale

In caso di furto l'interruzione contrattuale decorre dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, l'interruzione contrattuale decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. Decorso 10 mesi dall'interruzione, senza che il Contratto sia stato riattivato, esso si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia che non rilascerà l'Attestato di Rischio. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva del veicolo stesso oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento e rilascia l'Attestato di Rischio se il periodo di osservazione risulta concluso.

In qualunque momento da quando decorre l'interruzione contrattuale, il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del Contratto sospeso sia cessato (vedi art. 9), il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo proprietario. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova Polizza con medesima classe CU, data effetto la data di riattivazione, la data di scadenza sarà prorogata per una durata pari a quella dell'interruzione.

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:

- **comunicare la richiesta di interruzione contrattuale;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di interruzione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

L'interruzione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per una durata cumulativa superiore a 10 mesi;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 9 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 Cosa accade prima dell'acquisto

Documentazione necessaria all'assunzione

L'eventuale documentazione necessaria all'acquisto della Polizza è comunicata al momento della formulazione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di riconoscimento valido, il Certificato di Proprietà del veicolo e la, copia della ricevuta di pagamento.

Tempistiche

Il tempo di lavorazione della proposta, decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, se richieste, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle

Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'acquisto della Polizza, la correttezza l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla formulazione della proposta o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, la proposta stessa non si intende confermata. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere alla riformulazione di una nuova proposta corretta.

Art. 12 Assicurati

Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, ed i trasportati, del veicolo assicurato indicato in polizza. Le garanzie valgono inoltre per:

- l'assicurato come persona fisica,
- il coniuge
- i figli minori
- i conviventi risultanti dal certificato di stato famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 13 Quando avviene il sinistro e quando è coperto

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o la presunta violazione della legge
- 2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**

3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme. Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa.

Art. 14 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto ad informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi

per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.

Art.15 Gestione del sinistro e scelta dell'avvocato

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato

2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.

3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.

4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario. L'avvocato così scelto deve essere indicato ad ARAG o a Admiral Intermediary Services

5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

7. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

10. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.

11. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

12. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

13. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

14. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

Art. 16 Restituzione delle spese anticipate L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte

Art. 17 Territori dove operano le garanzie Le garanzie

operano in Europa e negli Stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Art. 18 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISDAD - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la compagnia che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la compagnia propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art.19 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla compagnia.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

SEZIONE II - TUTELA LEGALE**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE****Art. 21 Spese garantite dal contratto**

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge
- le spese di indagine.

2. Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 21.1 Spese non garantite dal contratto ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 21.2 Garanzie

Le garanzie, nel limite di €15.000 di massimale per sinistro, sono:

a) Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005). La garanzia opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

b) Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

c) Ricorso contro:

le sanzioni amministrative pecuniarie e le accessorie sulla patente e sul veicolo per violazioni in caso di incidente stradale. Se non c'è incidente, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte l'irregolare variazione dei punti della patente, comunicata dall'organo competente.

Le garanzie a), b), c) operano per i sinistri connessi: alla proprietà, locazione e circolazione stradale del veicolo assicurato alla circolazione stradale degli assicurati come pedoni, ciclisti, passeggeri di un qualsiasi veicolo o come conducenti di monopattini o veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 21.3 Come denunciare un sinistro

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Admiral Intermediary Services S.A. o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Art. 21.4 Esclusioni per Tutela Legale

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- a) alla materia fiscale e amministrativa;
- b) a tumulti popolari o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive a ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; Le garanzie inoltre non operano per eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;
- c) alla proprietà guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- d) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- e) a fatti non accidentali che abbiamo causato inquinamento dell'ambiente;
- f) ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- g) ai casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o dopo avere assunto sostanze stupefacenti, o ai casi di omissione di fermata e assistenza;
- h) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i) al veicolo non omologato;
- j) all'adesione ad azioni di classe (class action).

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1517 - Risoluzione di diritto.

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe

consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ...Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 - 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

Arbitro Assicurativo (AAS): organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi (D.M. n. 2015/2024).



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra [Informativa privacy per i contraenti](#) pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.



ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)
Stato membro di registrazione: Spagna
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto AIS: www.dgsfp.mineco.es
Sede legale in Spagna: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Sede secondaria in Italia: Via della Bufalotta 374, 00139
Roma Responsabile: Dott. Antonio Bagetta
N° ISCRIZIONE RUI: UE00010496
DATA ISCRIZIONE RUI: 15/06/2018

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

AIS agisce per conto di Imprese di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

AIS non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

AIS non offre consulenza ex. art. 20 della direttiva 2016/97/UE e agisce su mandato di Compagnie di Assicurazione. AIS offre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

In ottemperanza all'art. 9, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), AIS comunica che il livello provvigionale percepito in merito è pari al 21% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provvigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. AIS corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano reindirizzato i propri clienti sul sito www.conte.it. Il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. Ferme restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- Ordini di bonifico
- Altri mezzi di pagamento bancario, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria AECS, esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite posta cartacea all'indirizzo Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com.

È tuttavia possibile inoltrare un reclamo in merito alla nostra attività oppure a quella dei nostri collaboratori rivolgendosi ad Admiral Intermediary Services S.A (AIS) esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite email all'indirizzo gestione.reclami@conte.it; oppure per posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo "ConTe.it - AIS - Ufficio Reclami ConTe.it - Via Della Bufalotta, 374 - 00139 - Roma".

AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante. Il contraente ha possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile. Il contraente ha inoltre facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nel Dip Aggiuntivo del prodotto assicurativo.

INFORMATIVA PRIVACY Admiral Intermediary Services S.A.

Rispettiamo le persone con le quali entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati personali a cui abbiamo accesso. Per dato personale si intende qualsiasi informazione che ti identifica o che ti rende identificabile.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito “GDPR”), la presente Informativa Privacy ha lo scopo di fornirti una spiegazione chiara di come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di intermediario assicurativo è **Admiral Intermediary Services S.A.** (di seguito “AIS” o “il Titolare”), società di intermediazione assicurativa con sede legale in Spagna presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092, Siviglia.

AIS distribuisce in Italia prodotti assicurativi di **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.** (di seguito “AECS”), registrata con n° A-87987822. La sede legale di AECS si trova in Spagna, presso Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid. AECS e AIS sono società appartenenti al Gruppo assicurativo **Admiral Group plc** (<https://admiralgroup.co.uk/>).

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS, con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006.

Se ti sei rivolto a un agente oppure a un broker che ha con AIS un rapporto di collaborazione orizzontale per l’attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano, tale soggetto agisce in qualità di Titolare del trattamento e fornisce autonoma e distinta Informativa Privacy.

Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@conte.it.

Per la gestione della garanzia “**Assistenza Stradale**”, se presente in polizza, e per il servizio di apertura sinistri “**Supporto 24h**”, AIS si avvale della centrale operativa di **IMA Servizi S.c.a.r.l.** che agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Per la gestione della garanzia “**Tutela Legale**”, se presente in polizza, **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia** (di seguito “**ARAG**”) è Titolare dei trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione che presta la garanzia. È possibile prendere visione delle informazioni sul trattamento dei dati che ARAG svolge in qualità di Titolare del trattamento al seguente link <https://www.arag.it/privacy/>.

Per tutte le altre coperture presenti nel Set Informativo, **AECS** è Titolare per i trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione.

In presenza della garanzia “**Assistenza Stradale**”, **AECS** si avvale di **IMA Italia Assistance S.p.A.**, che agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, fatta eccezione per il trattamento legato alla verifica della qualità dei servizi offerti, per cui si rimanda al punto 2.3 lett. e) della specifica Informativa Privacy disponibile al link <https://www.imaitalia.it/it/trattamento-dei-dati-personali.php>.

In presenza della garanzia “**Protezione Satellitare**”, **Octo Telematics S.p.A.** (di seguito “**Octo**”) e **AECS** sono entrambi Titolari autonomi del trattamento dei dati rispetto alle separate e distinte finalità perseguite. È possibile prendere visione delle informazioni sul trattamento dei dati che Octo svolge in qualità di Titolare del trattamento nella sezione del presente sito dedicata alle Condizioni Contrattuali: <https://www.conte.it/documenti-polizza/condizioni-cga-auto-moto/>.

2. Tipologia di dati

La tipologia di dati ai quali il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai **dati personali** che vengono forniti per ottenere un preventivo e per l’eventuale stipula di un contratto o per l’istruzione di un sinistro. In tale ultima circostanza, potrebbe essere trattato il dato di localizzazione (GPS) previo consenso, se liberamente fornito in occasione della compilazione del modulo CAI online.

Per la stipula del contratto e/o per altre operazioni necessarie in corso di contratto, il Titolare può avere accesso a **dati finanziari**, quali l’IBAN o il codice associato alla carta di credito (token) che potrebbe essere utilizzata per le transazioni.

Il trattamento di eventuali dati rientranti in particolari categorie, così come definiti dal GDPR, può avvenire nei limiti delle finalità elencate nel punto 3 della presente Informativa. In questi casi si applicheranno la base legale ai sensi dell’art. 6 GDPR così come di seguito indicato e l’ulteriore base legale ai sensi dell’art. 9 GDPR, in particolare:

- Per i dati relativi allo stato di salute in relazione a eventuali lesioni subite in occasione di un sinistro, il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni.

- Per i dati biometrici raccolti per la verifica dell'identità in occasione della compilazione del modulo CAI online, il trattamento è possibile solo laddove l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per la specifica finalità.

Per quanto riguarda il funzionamento, la manutenzione e la gestione del sito www.conte.it, è possibile consultare la specifica Informativa Cookie Estesa disponibile al link <https://www.conte.it/chi-siamo/dati-personali/cookie-policy/>.

Quando accedi ad altri siti internet o a social media, potresti visualizzare banner o contenuti relativi ai nostri servizi che potrebbero interessarti. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti per favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti (es. *Custom Audience* e *Targeting*). Queste attività sono svolte da noi e dalle piattaforme coinvolte in qualità di Contitolari del trattamento.

Qualora ci fornischi **dati riferiti a terzi** diversi dal contraente, quali ad esempio quelli del proprietario e/o di eventuali conducenti aggiuntivi, sarai tenuto a informare adeguatamente tali soggetti, a garantire la correttezza di tali dati e ad acquisirli in piena conformità alla normativa vigente.

Nel caso siano forniti i **dati di un soggetto interessato minorenne**, la presente Informativa si rivolge al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che fornisce i dati stessi.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:

- **Contatto telefonico inbound e outbound invio di SMS e messaggistica istantanea** relativi alla fase di preventivazione e/o gestione del contratto in essere, al fine di fornire informazioni e prestare il servizio richiesto. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali.
- **Contatto telefonico di un consulente autorizzato e invio di comunicazioni** mediante posta elettronica, SMS e/o posta per prestarti assistenza in fase di scadenza contrattuale. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.
- **Registrazione delle chiamate telefoniche inbound e outbound effettuate nella fase di preventivazione e/o gestione del contratto.** Base giuridica del trattamento è l'obbligo legale.
- **Raccolta di documentazione, ivi compresa quella relativa ai documenti d'identità, e informazioni necessarie per la verifica della correttezza e dell'adeguatezza delle informazioni fornite** sia in fase precontrattuale, sia in fase contrattuale. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Raccolta di documentazione e informazioni necessarie per l'istruzione del sinistro e per l'attivazione dei relativi processi liquidativi propedeutici alla gestione del sinistro stesso**, quali ad esempio l'incarico dei fiduciari. Basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, l'obbligo legale e il consenso dell'interessato.
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l'obbligo di proposizione dell'offerta di rinnovo della polizza in prossimità della scadenza, la gestione dei reclami e la messa a disposizione dell'attestato di rischio. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Riutilizzo del token relativo al pagamento per facilitare acquisti futuri associati alla polizza.** Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato: puoi opporli a tale trattamento in ogni momento, anche tramite l'apposita sezione in Area Personale;
- **Invio da parte di AIS di comunicazioni commerciali, promozioni, materiale pubblicitario, sondaggi relativi a prodotti intermediati da AIS stessa** tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato: puoi opporli a tale trattamento in ogni momento, anche tramite l'apposita sezione in Area Personale e il form presente al link: <https://app.conte.it/preventivo/aggiornamento-privacy>;
- **Invio da parte di AIS, mediante posta elettronica, di comunicazioni relative a prodotti simili a quelli già sottoscritti** tramite AIS stessa e relative alla qualità del servizio offerto. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
- **Invio da parte di AIS di comunicazioni commerciali, promozioni, materiale pubblicitario, sondaggi relativi a prodotti di suoi partner commerciali in ambito finanziario e/o assicurativo**, tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Comunicazione e cessione dei tuoi dati personali a società finanziarie e/o assicurative con le quali AIS ha stipulato accordi commerciali per la loro finalità di marketing**, tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS e/o posta. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Analisi ed elaborazione dei tuoi dati personali da parte di AIS mediante processi automatizzati mirati alla creazione di un profilo per ricevere comunicazioni commerciali, relativamente a servizi e prodotti riguardanti l'ambito finanziario e/o assicurativo**, tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

Il Titolare potrebbe utilizzare tecnologie di **Intelligenza Artificiale** per il perseguimento delle finalità sinora descritte. Nel caso in cui tali tecnologie utilizzassero dati personali, il Titolare svolgerà le relative operazioni di trattamento in conformità alla normativa vigente e adottando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Precisiamo inoltre che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da terzi, qualora accedessi ad altri siti internet, potremmo mostrarti i nostri banner. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti, al fine di favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici, o comunque automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto o agli obblighi di legge in materia di disciplina assicurativa, fiscale e tributaria.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali possono essere comunicati a:

- Soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa;
- Società appartenenti ad Admiral Group;;
- Fiduciari (legali, periti, medici legali);
- Eventuali controparti;
- Istituti di Credito e Bancari;
- IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e Arbitro Assicurativo;
- UIC (Ufficio Italiano Cambi);
- INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Motorizzazione Civile e altri enti e Autorità;
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
- Soggetti aderenti alla CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
- Società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, che abbiano con quest'ultimo rapporti contrattuali;
- Società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi). Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, è espressamente nominato, a seconda dei casi, come responsabile o sub-responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.

Nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società di Admiral Group o a fornitori di servizi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'Unione Europea. Ad ogni modo, i tuoi dati personali **non sono soggetti a diffusione**.

6. I tuoi diritti e come esercitarli

Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l'obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse essere gestita, il Titolare provvederà a informarti circa i motivi dell'inottemperanza e la possibilità di inoltrare reclamo a un'Autorità di controllo o di ricorrere in giudizio.

Le informazioni fornite dal Titolare sono gratuite. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può, in alternativa:

- addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione, oppure intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare dovrà dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta stessa.

Su tua richiesta, il Titolare ti fornirà gratuitamente una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. Se richiedi ulteriori copie, il Titolare ti potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non dai indicazioni specifiche sulla modalità tramite la quale vuoi ricevere i dati richiesti, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni/documenti necessari per confermare l'identità dell'interessato.

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali in questione;
- I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- Le modalità per esercitare il diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opposti al loro trattamento;
- Le modalità per esercitare il diritto di inoltrare reclamo all'Autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:

- La **rettifica dei dati personali** inesatti;
- L'**integrazione dei dati personali** incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- La **cancellazione dei dati personali**. Il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa;
- La **limitazione o l'opposizione** al trattamento;
- La **ricezione dei dati personali** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- La **trasmissione dei dati personali** a un altro Titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti sopra elencati e per segnalare potenziali violazioni di sicurezza, puoi presentare richiesta scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@conte.it. Puoi altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@conte.it. Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora lo ritenessi necessario.

7. Aggiornamento e ulteriori informazioni

La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni più recenti rispetto ai trattamenti e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy è stato effettuato a **Gennaio 2026**.

